

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



COMUNITA'
DI PRIMIERO



IMER



MEZZANO



PRIMIERO
SAN MARTINO
DI CASTROZZA



CANAL
SAN BOVO



SAGRON MIS

P.T.C. STRALCIO AREE PRODUTTIVE

PIANO TERRITORIALE
DELLA COMUNITA'

LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N.15
LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
ART.23 comma 2 lett.f) punto 2 e ART.35 comma 1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Adozione definitiva n. 3 del 16 novembre 2022
Adozione preliminare n. 4 del 4 febbraio 2021

COORDINAMENTO

COMUNITA' DI PRIMIERO - Settore tecnico

Via Roma 17 - Fraz. Tonadico 38054 Primiero San Martino di Castrozza

PROGETTISTA

Claudio Gardelli - Architetto

Architettura, urbanistica, consulenza tecnica

Via Garibaldi 4 - 38045 Civezzano - tel.0461857042 - cel.3298713703

COLLABORATORE

Cesare Benedetti - Pianificatore territoriale

Urbanistica e pianificazione territoriale

Via Canestrini 21 - 38122 Trento - cel.3468240769

INDICE

Norme tecniche di Attuazione

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2015, n.15 - legge provinciale per il governo del territorio
Art. 23 comma 2 lett.f) p.2 e Art. 35 comma1

PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO

NORME DI ATTUAZIONE DEL PTC

ART.1	LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO PROVINCIALE	pag.2
ART.2	DISCIPLINA DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO PROVINCIALE	pag.2
ART.2bis	DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE INDIVIDUATE DAL PTC	pag.2
ART.3	INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE SUBORDINATA	pag.2
ART.4	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag.3
ART.5	DEROGHE	pag.3

NORME DI ATTUAZIONE DEL PTC

Per quanto attiene i contenuti normativi volti a disciplinare la trasformazione urbanistico-edilizia nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale con riferimento ai limiti d'azione del PTC si definiscono le seguenti disposizioni:

ART.1 – LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO PROVINCIALE

1. Il Piano territoriale di Comunità verifica e ripерimetra le aree produttive del settore secondario di livello provinciale previste sul territorio di competenza ai sensi dell'art. 23 comma 2, lettera f- della L.P. 15/2015 e s.m..

2. Il PTC delimita le aree produttive del settore secondario di livello provinciale con effetto conformativo, a sensi dell'art. 23 comma 3) della L.P. 15/2015 e s.m.

ART.2 - DISCIPLINA DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO PROVINCIALE

1. La realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e la riqualificazione generale degli insediamenti esistenti dovrà prevedere misure di mitigazione degli effetti negativi dal punto di vista paesaggistico ambientale studiando attentamente l'articolazione delle volumetrie nell'area di intervento, l'organizzazione e la definizione delle aree marginali, i fronti degli edifici verso le aree aperte e rispetto ai punti visuali maggiormente esposti ivi compresa la vista dall'alto tenendo presente quale riferimento obbligatorio i contenuti delle relative schede. L'architettura degli edifici dovrà privilegiare l'uso di materiali riconducibili alla tradizione locale favorendo in particolare l'uso del legno anche allorquando venga adottato un linguaggio architettonico/espressivo contemporaneo.

ART.2bis - DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE INDIVIDUATE DAL PTC

1. Il PTC in seguito alla ridefinizione o stralcio delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale individua in luogo delle stesse talune aree agricole. L'individuazione di dette aree è evidenziata negli elaborati cartografici di piano e nella scheda di sintesi delle varianti contenuta nella relazione di piano.

2. Nelle aree agricole individuate dal PTC si applica la disciplina prevista dall'art.37 delle norme del PUP (Legge provinciale n. 5 del 27 maggio 2008 e s.m.).

3. Nelle aree agricole anche parzialmente indicate all'interno di ambiti di protezione fluviale ai sensi dell'art.23 delle Norme di attuazione del PUP vanno osservate le prescrizioni del Piano Generale di Utilizzazione Acque Pubbliche (PGUAP).

ART. 3 – INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE SUBORDINATA

1. Il presente Piano Stralcio fornisce nel documento "Relazione di progetto" una schedatura definita per ogni singolo ambito produttivo finalizzata a proporre spunti progettuali da declinare e approfondire nella pianificazione subordinata (PRG) e - ove previsti - negli eventuali piani attuativi.

2. I contenuti delle schede circa la definizione dei criteri orientativi di intervento debbono ritenersi indicativi e di supporto alla pianificazione subordinata. Le schede non comportano alcun vincolo all'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia nelle zone produttive del settore secondario per le quali, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, prevale la disciplina dei PRG.

ART. 4 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I Piani Regolatori Generali devono adeguarsi al presente stralcio del Piano Territoriale di Comunità entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente Piano Stralcio.

2. All'interno delle aree produttive del settore secondario di livello locale, in attesa dell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali al presente Piano Stralcio, si applicano le disposizioni previste nei Piani Regolatori Generali per le aree produttive di livello locale.

ART. 5 – DEROGA

1. Alle previsioni del Piano territoriale di Comunità è possibile derogare nelle forme di legge.